



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava FOSSA DEI TOMEI, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 17 dicembre 2021, alle ore 10:00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premesse che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

- Comune di Vagli Sotto
- Provincia di Lucca
- Regione Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Unione Comuni Garfagnana
- ARPAT Dipartimento di Lucca
- AUSL Toscana Nord Ovest

della convocazione della conferenza dei servizi è stata data notizia sul sito web del Parco;

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Unione Comuni Garfagnana</i>	<i>Autorizzazione e/o parere taglio boschivo</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Vagli Sotto <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>geom. Giancarlo Carmassi</i>
Regione Toscana <i>Chiede di sospendere ed aggiornare la riunione</i>	<i>Inviata nota</i>
AUSL Toscana Nord Ovest <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi</i>
Parco Regionale delle Alpi Apuane <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipano alla presente conferenza telematica i sigg. Alejandro Mico Alventosa e Nicola Pitanti in rappresentanza della ditta proponente, il dott. geol. Zeno Giacomelli, il dott. geol. Brunello Forfori e il dott. agr. Alberto Dazzi in qualità di professionisti incaricati.

o o o

Relativamente ai profili di disponibilità delle aree oggetto del presente intervento il Rappresentante del Parco comunica quanto segue:

1. la recente sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Usi Civici, n. 6132 del 16 settembre 2021, ha confermato la validità della sentenza del Commissario agli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 32 dell'11.6.2019, che stabiliva che appartengono al demanio civico dei naturali del Comune di Vagli Sotto e non al Comune, una serie di immobili indicati nella sentenza medesima, all'interno dei quali ricadono attività estrattive;
2. le aree interessate dal presente intervento risultano tra quelle oggetto della sentenza di cui sopra;
3. il Parco ha chiesto un parere alla Avvocatura regionale ed è in attesa di ricevere risposta;
4. la Regione Toscana, Settore VIA, ha suggerito di coinvolgere nella conferenza di servizi l'ASBUC.

Il Rappresentante del Parco riferisce inoltre la posizione del R.U.R. della Regione Toscana, impossibilitato a partecipare alla presente riunione che in un messaggio di posta elettronica ha chiesto di rimandare la conclusione della conferenza ad una data successiva in modo da poter preliminarmente veder chiarita la questione degli usi civici.

Il Rappresentante del Parco chiede al Comune di Vagli Sotto di trasmettere alla Conferenza di servizi il ricorso promosso dal Comune contro la sentenza della Corte di Appello di Roma.

Il Rappresentante del Comune di Vagli Sotto conferma che i terreni di cui alla sentenza del Commissario agli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, sono di proprietà del Comune di Vagli Sotto e non dell'ASBUC.

I Professionisti incaricati confermano che tutte le aree interessate dall'intervento risultano tra quelle oggetto della sentenza di cui sopra.

o o o

I Professionisti incaricati illustrano il progetto rimodulato rispetto alla versione presentata originariamente.

Relativamente al progetto e ai relativi documenti di valutazione ambientale e di incidenza le amministrazioni presenti si esprimono come segue.

I Rappresentanti del Parco osservano quanto segue:

1. lo studio di incidenza deve essere rimodulato facendo riferimento espressamente al progetto oggetto della presente istanza;
2. relativamente alla superficie boscata oggetto di trasformazione, che risulta superiore ai 2.000 mq, il proponente deve richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla trasformazione boschiva, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000, da parte dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, e trasmettere tale autorizzazione al Parco;
3. per la porzione di intervento ricadente all'interno de "I territori coperti da foreste e da boschi", lettera g) del Dlgs 42/2004, deve essere attestata la compatibilità con le prescrizioni indicate all'art. 12.3 dell'elaborato 8B del PIT PPR.

Il Rappresentante della Az. USL Toscana Nord Ovest, avendo esaminato la proposta progettuale così come modificata, comunica il parere favorevole con prescrizioni già trasmesso, per quanto concerne gli aspetti di competenza inerenti la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

La Conferenza di servizi, viste le problematiche relative alla disponibilità dei beni oggetto dell'intervento e viste le richieste di perfezionamento dell'istanza relative allo studio di incidenza e alla superficie boscata da trasformarsi, in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti, stabilisce di sospendere e aggiornare la riunione a data da definirsi.

Alle ore 11.00 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 17 dicembre 2021

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	<i>dott.ssa geol Anna Spazzafumo</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i>

Conferenza dei servizi

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>geom. Giancarlo Carmassi</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

Puccini Raffaello
Parco Regionale delle Alpi
Apuane/01685540468
25.12.2021 14:07:06
GMT+00:00





Al Parco regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

OGGETTO: **Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27/bis**
Cava Fossa dei Tomei Società: Escavazione Fossa dei Tomei Srl
Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 17.12.2021 ore 10:00

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;
- con PEC Prot 475506 del 07.12.2021 il Settore Genio Civile rappresenta che la ditta ha autonomamente avviato una procedura di concessione, per l'utilizzo delle acque del Veladro, non ricompresa all'interno del PAUR in corso. Pertanto non si ravvedono motivi ostativi a una positiva conclusione del procedimento.
- con nota del 12.10.2021 (prot. 394796) il Club Alpino Italiano e l'associazione Apuane Libere, hanno segnalato che alcuni siti estrattivi, tra i quali figura la Cava Fossa Tomei, parrebbero insistere in aree che l'autorità giudiziaria con sentenza n.6132/2021 ha giudicato di pertinenza della ASBUC locale, con conseguente divieto di escavazione e sfruttamento commerciale al di fuori dei limiti consentiti dallo statuto dell'ASBUC stessa.
- con PEC 475136 del 07/12/2021 il Settore VIA -VAS rappresenta, in riferimento alla sentenza del Commissario degli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019, la dichiarata appartenenza al demanio civico del Comune di Vagli di Sotto di alcuni beni immobili. Pertanto ritiene opportuno raccomandare all'Ente Parco di tenere conto di quanto sopra riportato e di coinvolgere nel procedimento amministrativo la competente ASBUC.

In considerazione di quanto sopra invito a valutare preliminarmente alla conferenza quanto segnalato nelle raccomandazioni ricevute, riservandomi di esprimere il parere regionale in senso favorevole, pur subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri allegati alla presente, alla luce di quanto potrà emergere nel corso della conferenza da voi convocata

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali Prot 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali Prot 474171 del 06/12/2021
- parere Settore Autorizzazioni Rifiuti Prot 466106 del 01/12/2021
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot 475506 del 07/12/2021
- parere Settore Sismica Prot 465318 del 30/11/2021
- comunicazione Settore VIA VAS Prot 475136 del 07/12/2021

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 30/11/2021 numero 0463995

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - D.Lgs 152/2006 art. 27 bis Cava Fosa dei Tomei Società: Escavazione Fossa dei Tomei Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)

Indizione Videoconferenza interna per il giorno 10.12.2021 alle ore 11:00

stanzavirtuale: <https://spaces.avayacloud.com/u/alessandro.fignani@regione.toscana.it>

Rif 225

Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere
alessandro.fignani@regione.toscana.it

In riferimento alla nota riscontrata, esaminata la documentazione scaricata tramite il portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue:

-Per quanto riguarda il **RD 1775/1933**, il professionista dichiara di utilizzare acque meteoriche e attuare il riciclo. Inoltre la Ditta ha fatto richiesta concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal Fosso del Veladro (sidit 195611/2020), tale istanza è in attesa di integrazioni.

-Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, dall'esame degli elaborati appare che le aree di escavazione evidenziate nel piano, non attraversano né il demanio idrico né corsi d'acqua individuati dal Reticolo Idrografico LR 79/2012.

Per quanto di competenza non si ravvedono motivi ostativi a una positiva conclusione del procedimento in oggetto. Si precisa che l'utilizzo delle acque del Fosso del Veladro potrà essere messo in atto solo a positiva conclusione del procedimento di concessione, che la ditta ha autonomamente avviato e non ricompreso all'interno di questo PAUR.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp

X:\ESTRATTIVO-TN\1_CAVE_PROCEDIMENTI\DA_ISTRUIRE\FOSSA DEI TOMEI Escavazioni Fossa Tomei srl\225\3_ISTRUTTORIA\20211207
FOSSA DEI TOMEI ESCAVAZIONE FOSSA DEI TOMEI .odt



Alla c.a. All'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane

e p.c.

REGIONE TOSCANA

Settore Miniere, Autorizzazioni in materia di
Geotermia e Bonifiche (RUR cave)

ARPAT - dipartimento di Lucca

OGGETTO: Comune di Vagli di Sotto (LU) – Procedimento di cui all'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, relativo al progetto di coltivazione della Cava Fossa dei Tomei A; proponente Società Escavazione Fossa dei Tomei Srl. Comunicazioni.

Dalla nota inviata dal Settore Settore Miniere, Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche (RUR cave) in data 13.11.2021 (prot. 0463995), pervenuta per conoscenza a questo Settore, si apprende che presso il Parco è in corso il procedimento in oggetto.

Dagli elementi contenuti negli elaborati a disposizione del Settore scrivente, emerge quanto segue:

- la cava "Fossa dei Tomei" è ubicata nel Comune di Vagli di Sotto ed è posta in area contigua del Parco delle Alpi Apuane;
- con Sentenza del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019, è stata dichiarata l'appartenenza al demanio civico dei naturali del Comune di Vagli di Sotto di alcuni immobili meglio individuati in Sentenza;
- il Comune di Vagli di Sotto, in data 12.07.2019, proponeva appello avverso la sopracitata Sentenza n. 32/2019;
- la Corte di Appello di Roma – Sezione Usi Civici, ha emesso la Sentenza n.6132/2021, rigettando l'appello proposto dal Comune di Vagli di Sotto avverso la suddetta Sentenza del Commissario agli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019;
- con nota del 12.10.2021 (prot. 394796), pervenuta anche al Settore VIA scrivente, il Club Alpino Italiano e l'associazione Apuane Libere, hanno segnalato che alcuni siti estrattivi, tra i quali figura la Cava Fossa Tomei A *parrebbero* insistere in aree che l'autorità giudiziaria con la sentenza n.6132/2021, ha giudicato di pertinenza della A.S.B.U.C. locale, con conseguente divieto di escavazione e sfruttamento commerciale al di fuori dei limiti consentiti dallo statuto dell'A.S.B.U.C. di Vagli.

Con riferimento a quanto sopra e visti:

- la parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed il titolo III della l.r. 10/2010, ed in particolare gli artt.45 e seguenti;
- la l.r. 35/2015;
- la nota del Settore scrivente n.0431656 del 20/11/2019, in merito alle procedure di VIA relative alle attività estrattive di cava;

dato atto che, nell'ambito del territorio del Parco delle Alpi Apuane e della relativa area contigua, restano nella competenza delle Regione Toscana le procedure in materia di VIA relative alle attività di cava che prevedono l'estrazione di oltre 30.000 m3/anno di materiale, in applicazione del titolo III della l.r. 10/2010;

dato altresì atto che il progetto di coltivazione della cava in esame prevede il progetto prevede l'escavazione di volumetrie di marmo pari a circa 151.000 mc da effettuarsi in dieci anni, pari a 15.153 mc/anno.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

Tanto premesso, si prende atto quindi che il progetto afferente alla cava in oggetto rientra nelle competenze in materia di VIA dell'Ente Parco; nell'ambito dell'istruttoria di PAUR, si ritiene opportuno raccomandare all'Ente Parco di tenere conto di quanto sopra riportato in materia di usi civici e di coinvolgere nel procedimento amministrativo la competente ASBUC.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Arch. Paola Magrini

tel. 0554382707 - email: paola.magrini@regione.toscana.it ;

Arch. Milena Filomena Caradonna

tel. 055 438 5053 - email: filomena.caradonna@regione.toscana.it

LA RESPONSABILE

Arch. Carla Chiodini

LG/PM/MFC



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Fossa dei Tomei Società esercente Escavazione Fossa dei Tomei SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna del 10/12/2021.

TRASMISSIONE CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DELLA POSIZIONE UNICA REGIONALE ART. 26 TER, LR 40/2009.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 52859

Al Settore Miniere e Autorizzazioni in
Materia di Geotermia e Bonifiche

In riferimento alla convocazione della videoconferenza indetta dal RUR per il 10/12/2021, prot. n. AOOGRT/463995 del 30/11/2021, si trasmette il contributo relativo alle materie di propria competenza, ai fini della formazione della posizione unica regionale.

Il presente contributo si concretizza come atto di assenso relativamente alle competenze del Settore Autorizzazioni Ambientali, inerenti le emissioni in atmosfera e gli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale resa disponibile dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Dato atto che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità



competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Visto il nostro precedente contributo espresso in occasione della Videoconferenza del 28/06/2021 nel quale si comunicava *"...di non avere, ad oggi, gli elementi di valutazione tecnica a disposizione per poter esprimere in maniera definitiva la propria posizione che, nel caso in questione, si sostanzia nel rilascio delle autorizzazioni di propria competenza nell'ambito del procedimento PAUR..."*

e quindi si riteneva necessario che *"...la Regione Toscana, attraverso il proprio RUR, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7, da parte dell'autorità competente sul PAUR, rappresenti in sede di conferenza la necessità di acquisire il contributo tecnico che Arpat è tenuto a predisporre anche per gli aspetti di competenza dello scrivente Settore e quindi di rinviare a successiva seduta la conferenza stessa ai fini dell'aggiornamento della posizione unica regionale..."*

Preso atto del parere di ARPAT, prot. n. AOOGR/329441 del 16/08/2021, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi "dell'art. 26 ter, tenutasi in data 28/06/2021, consultabile nella cartella in rete RUR_CAVE nelle cui conclusioni per le emissioni convogliate si richiedeva la *"...potenza termica nominale dei due generatori elettrici previsti dal progetto..."* mentre per le emissioni diffuse non veniva sollevata nessuna criticità;

Viste le integrazioni fornite dalla Società nel mese di novembre consultabili nel sito istituzionale del Parco, nelle quali relativamente alla richiesta di ARPAT si dichiara che *"...La ditta attualmente ha a disposizione in cantiere un nuovo generatore a causa della rottura di quello precedentemente presente; il nuovo generatore è entrato in funzione nel luglio 2021.*

Il generatore presente in cantiere è un modello TMA275I con una potenza di 200 Kw; si prevede, come da progetto, l'installazione di un secondo generatore con minore potenza rispetto a quello attualmente presente.

Sarà cura della società, comunicare ad ARPAT, la potenza del secondo generatore che sarà installato a seguito dell'approvazione del progetto di coltivazione, che comunque già da ora si comunica che sarà scelto con una potenza non superiore a 100/110kW al fine di non superare il Mw termico all'interno del cantiere."

Premesso quanto sopra, ritenuto che, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, le emissioni del generatore non siano da assoggettare ad autorizzazione, si esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di tipo diffuso di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015, subordinando tale parere al rispetto delle seguenti prescrizioni tipicamente assegnate sulla base del modello condiviso dal nostro Settore Autorizzazioni Ambientali.

PRESCRIZIONI:

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che



prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate allo scopo, dovranno essere implementate in tal senso, dandone comunicazione all'autorità competente.
4. la somma della potenza termica nominale dei singoli generatori utilizzati in cava, non deve superare il valore di 1 Mw; diversamente dovrà essere attivato dall'Impresa il procedimento autorizzativo per le emissioni in atmosfera di tipo convogliato.

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale del PAUR, da parte dell'Autorità competente;
- ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
- la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.

Relativamente alla **gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto in merito alla sussistenza delle condizioni di gestione delle acque di cava, attraverso un sistema a ciclo chiuso che non dà pertanto luogo a scarichi idrici soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si prende atto dei chiarimenti richiesti dal Dipartimento ARPAT sulle caratteristiche costruttive delle vasche, rimandando alla rispettiva valutazione circa la documentazione integrativa fornita dalla società sul Piano di gestione AMD predisposto dall'Impresa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008, costituisce parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della LR 35/2015.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr.ssa Simona Migliorini



Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R: 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - D.Lgs 152/2006 art. 27 bis

Cava Fosa dei Tomei Società: Escavazione Fossa dei Tomei Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)

Indizione Videoconferenza interna per il giorno 10.12.2021 alle ore 11:00

Al Responsabile Settore Miniere e
Autorizzazioni in materia di Geotermia e
Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. AOOGR/463995 del 30/11/2021 è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n.117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluente ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;

- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/463980 del 30/11/2021

Risposta al foglio n. AOOGRT/463995 del 30/11/2021

Oggetto: Indizione di Videoconferenze per procedimento di autorizzazione della seguenti attività estrattive:

- Cava 75 Ciresuola, nel comune di Carrara (MS), per il giorno 10/12/2021;
- Cava Fossa dei Tomei, nel comune di Vagli di Sotto (LU), per il giorno 10/12/2021.

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia

Settore miniere e autorizzazioni in materia di
geotermia e bonifiche

Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Luca Gori)

PFC/SAP



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R. 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluente

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro receiptimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



Firmato
da
**CASELLI
RENATA
LAURA**

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/13.18** del **16/12/2021** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Fossa dei Tomei - Variante al Piano di coltivazione della cava Fossa dei Tomei - art. 27-bis DLgs 152/06 - proponente: Marmi di Vagli - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 17/12/2021 - Vs. comunicazione prot. 4549 del 24/11/2021 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

In data 03/05/2021 (prot. 33489) è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedimento di VIA per l'intervento in oggetto e contestuale convocazione della CdS per il giorno 02/07/2021. Questo Dipartimento con nota prot. 62944 del 16/08/2021 aveva richiesto chiarimenti in merito alle caratteristiche dei generatori elettrici, alla gestione delle AMD e dei materiali detritici. Era inoltre stato valutato quanto emerso nel corso di alcuni sopralluoghi effettuati da personale Arpat in collaborazione con personale CCFOR relativamente alla posizione di aperture carsiche. In questo contesto era stato indicato, con particolare riferimento all'apertura di una strada interna al sito estrattivo, di effettuare rilievi con tecnologia georadar prima di iniziare le operazioni di realizzazione di detta strada.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame della documentazione integrativa

La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco delle Apuane e in particolare è stata esaminata la parte relativa alle richieste formulate nella precedente nota.

Presenza aperture carsiche

Nella relazione si indica che l'apertura della nuova strada verrà fatta solo in un secondo momento, cioè in una fase successiva ai primi 5 anni di lavorazioni, fase che non è compresa nella presente istruttoria. Nella relazione si riporta anche che prima dell'inizio dei lavori verrà effettuato un rilievo geoelettrico al fine di verificare la presenza e l'ubicazione delle aperture carsiche presenti nelle vicinanze del tracciato. Si prende atto e si richiede che gli elaborati vengano trasmessi con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori. In base a quanto dichiarato, in questa fase **non potranno essere effettuati lavori di sbancamento e/o realizzazione della strada di accesso al cantiere nord.**

Emissioni convogliate

Relativamente alla potenza termica dei generatori, la ditta comunica che attualmente è presente un unico generatore e che ne verrà installato un secondo che sarà scelto in modo da non superare la potenza termica nominale di 1MW, e che qualora le caratteristiche del generatore porteranno ad una potenza termica nominale superiore a 1 MW, verrà inviata una comunicazione a questa Agenzia.

Si prende atto delle dichiarazioni della ditta, ricordando comunque che qualora la somma delle potenze termiche dei due generatori superasse il valore di 1 MW, deve essere richiesta ed ottenuta la specifica autorizzazione alle emissioni non convogliate.

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Nell'elaborato si descrive la gestione di tali materiali in due diverse ipotesi e cioè chiusura del progetto dopo i primi 5 anni o nella seconda fase e cioè al decimo anno.

La ditta dovrà comunicare per tempo l'eventuale intenzione di chiudere il progetto ai primi 5 anni, anche al fine di una corretta valutazione di quanto previsto dall'art. 13 e 14 del PRC. Si ricordano comunque gli obblighi previsti dal comma 5-bis dell'art. 5 del DLgs 117/08.

Gestione acque meteoriche

Si prende atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata. Relativamente a questi aspetti e facendo seguito a quanto già comunicato nella precedente nota, si conferma che si ritiene che oltre ai criteri indicati dalla ditta per la gestione dei fanghi, si debba in ogni caso procedere allo svuotamento delle vasche di prima pioggia dopo 48 ore dall'evento meteorico e comunque nei casi in cui vengano diramate dalla Protezione Civile condizioni di allerta meteo rossa o arancione.

Per l'adeguamento degli impianti, la ditta aveva proposto 18 mesi. Si ritiene che questa tempistica sia eccessiva, considerando che l'impianto, per quanto danneggiato, è già in parte esistente, e di recente è stato oggetto specifici interventi ai sensi dell'art. 318-bis.

3. Conclusioni

In base alle risultanze istruttorie questo Dipartimento, confermando comunque le valutazioni tecniche già trasmesse con nota 62944 del 16/08/2021, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del DLgs 152/06. La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;
2. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di trattamento reflui. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta;
3. qualora venissero intercettate cavità ipogee di una certa rilevanza, la ditta dovrà darne comunicazione a tutti gli enti competenti in materia di protezione e salvaguardia dell'ambiente, adottando immediatamente misure atte a garantire una adeguata protezione della stessa cavità e dei flussi idrici sotterranei da possibili inquinamenti. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere descritte le misure adottate;
4. il materiale detritico che verrà trasportato fuori dovrà essere classificato in base alla normativa ambientale vigente (derivati dei materiali da taglio, sottoprodotto, materiale da scavo, rifiuto) attivando le eventuali procedure previste;
5. per il materiale detritico stoccato in cava per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinarsi di solidi da parte delle acque meteoriche;
6. dovrà essere tenuto in cava un registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione conformemente a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 DLgs 117/08;
7. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;

8. tutto il materiale fine presente sui piazzali deve essere raccolto e smaltito, organizzando procedure specifiche che dovranno essere comunicate all'Autorità Competente e a questa Agenzia;
9. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;
10. entro 15 gg dalla PCA dovrà essere istituito un apposito registro, che si ritiene opportuno sia vidimato dall'Autorità Competente, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;
11. prevedere la sigillatura delle fratture beanti individuate nel corso delle lavorazioni utilizzando materiali adatti (es. cementazione con materiali elastici o con tendenza ad espandersi) ed evitando riempimenti con materiali terrosi quali argille che potrebbero avere la tendenza al dilavamento;
12. la marmettola raccolta sia dall'impianto di trattamento acque che dalla pulizia dei piazzali (spazzatrice, escavatore o altro), e pertanto non raccolta in sacchi filtranti o altro, dovrà in ogni caso essere stoccata in modalità idonee ad evitarne la dispersione in recipienti stagni e possibilmente in aree coperte;
13. provvedere allo smaltimento della marmettola così raccolta nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente, fatto salvo per i materiali utilizzati come ausilio delle lavorazioni in corso che, comunque, dovranno essere rimossi e gestiti immediatamente al termine delle stesse.

Oltre alle suddette prescrizioni di carattere generale, si ritiene che

14. la ditta dovrà comunicare per tempo l'eventuale intenzione di chiudere il progetto ai primi 5 anni, anche al fine di una corretta valutazione di quanto previsto dall'art. 13 e 14 del PRC e del PGRE;
15. le vasche di gestione delle AMD dovranno essere svuotate entro 48 ore dall'evento meteorico anche dai fanghi e in caso di allerta meteo rossa o arancione;
16. dovrà essere ridotto il più possibile il ricorso a scorrimenti diffusi sui piazzali privilegiando l'utilizzo di tubazioni così indicato già nel documento PR15 allegato al PRC.

In base alle conoscenze generali sulle criticità delle attività estrattive nel comprensorio apuano note a questo Dipartimento che hanno portato alla stesura di una parte dei documenti facenti parte del Piano Regionale Cave recentemente adottato (si veda il documento PR 15 consultabile sul sito istituzionale della Regione Toscana), e in base a quanto emerso nel corso delle attività di cui alla DGR 945/16 si richiama l'attenzione al rispetto rigoroso del punto 3.

Lucca, li 16/12/2021

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli

*Dott.ssa Maria Letizia Franchi*¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Prot. n° _____

Carrara, _____

Oggetto: Cava "Fossa dei Tomei", bacino marmifero Monte Pallerina, Comune di Vagli di Sotto (Lu), esercita dalla ditta Escavazione Fossa Tomei s.r.l.. "Procedimento di V.I.A. nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al progetto di coltivazione"

Conferenza dei servizi del 17.12.2021 (Prot. Az. USL n.665945 del 24.11.2021).

Espressione di parere.

Al Dott. Arch. Raffaello Puccini

Coordinatore Settore Uffici Tecnici

Parco Apuane

Alla Dtt.ssa Geol. Anna Spazzafumo

Responsabile del Procedimento di Via

UOS Controllo attività estrattiva

Il progetto di coltivazione della cava Fossa dei Tomei è stato modificato per problematiche inerenti la presenza di cavità carsiche. Le modifiche apportate indicate nella documentazione integrativa redatta nel novembre 2021, prevedono la rinuncia alla coltivazione in galleria, l'incremento della coltivazione nel cantiere Superiore Venato SW e SE e la posticipazione alla terza fase della coltivazione del cantiere Inferiore Calacatta. Tali modifiche, ad eccezione del tratto in sotterraneo che non verrà più realizzato, non inficiano il parere favorevole già espresso al progetto nel suo complesso e permangono valide le prescrizioni già indicate come di seguito riportato:


Cantiere superiore Venato SE: terminati i lavori della seconda fase, prima di procedere con gli ulteriori approfondimenti previsti nelle fasi 3 e 4, dovranno essere rivalutate le condizioni complessive di stabilità dello sprone morfologico a confine con la adiacente cava Campo dell'Indo, in relazione anche al versante Est ed alla eventuale intercettazione di strutture che potrebbero attraversarlo completamente.

Cantiere superiore Venato SW: a seguito della limitazione della coltivazione verso Sud dovrà essere prevista la messa in sicurezza del fronte residuo in un'ottica a lungo termine, inoltre con l'avanzare della coltivazione, a valle del gradone di quota 1072 m s.l.m. dovrà essere valutata un'ampiezza della pedata dei gradoni residui, compatibile con la fratturazione del versante in modo tale da garantire condizioni di sicurezza delle zone sottostanti in lavorazione.

Cantiere inferiore Calacatta, porzione sommitale (posticipato alla fase 3): in relazione alla presenza di un'porzione aggettante nella tecchia, al fine di garantire condizioni di sicurezza durante le operazioni di taglio, dovranno essere progettati interventi di consolidamento preventivo profondi, da eseguirsi sul gradone realizzato in direzione dell'aggetto, prima della intercettazione della verticale. Tale operazione dovrà essere ripetuta sino alla completa rimozione della porzione aggettante.

Il Direttore U.O.C Ingegneria Mineraria f.f.

Ing. Domenico Gulli



Azienda USL Toscana nord ovest



**DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE**

CERTIFICATO UNI EN ISO
9001:2015
N° 227266-2018-AQ-ITA-ACCREDI

**Area Funzionale
Prevenzione Igiene
e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro**

UOC
**Ingegneria
Mineraria**

Direttore f.f.
Ing. Domenico Gulli

Centro Polispecialistico
Monterosso Palazzina I
Piazza Sacco e Vanzetti,
54033 Carrara (MS)
tel. 0595 657932

email:
ingegneria.mineraria@
uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@
postacert.toscana.it

Azienda USL
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503